

HERA COMM s.r.l.

socio unico Hera S.p.A.

Sede: Via Molino Rosso 8 40026 Imola BO

tel. 0542.843.111 fax 0542.843.129

mod. 1/2017 (modificato)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELLE FORNITURE IN REGIME DI SALVAGUARDIA

Periodo di applicazione: 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2018

ART.1 – DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- "Cliente": il soggetto, persona giuridica, titolare di punti di prelievo aventi i requisiti per l'inclusione degli stessi in regime di salvaguardia;
- "Fornitura dei servizi energetici": la fornitura di energia elettrica;
- "Hera Comm Srl ": società autorizzata alla vendita di energia elettrica dal Ministero dello Sviluppo Economico e assegnataria, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018 del servizio di salvaguardia a seguito di procedura concorsuale nelle seguenti aree territoriali:
 - o Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia;
 - o Toscana, Marche, Umbria
 - o Sardegna
 - o Campania, Abruzzo
 - o Calabria
 - o Sicilia
- "Punto di Prelievo (d'ora in poi "POD")": punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata da Hera Comm e prelevata dal Cliente;
- "Parti": Hera Comm ed il Cliente definiti congiuntamente;

ART.2 – CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA

2.1 Hera Comm si riserva la facoltà di subordinare l'efficacia del contratto al pagamento delle morosità pregresse riconducibili anche a forniture diverse da quelle oggetto del contratto. Le forniture diverse possono essere di energia elettrica e/o gas naturale, anche se cessate, riconducibili allo stesso Cliente.

2.2 I POD oggetto del contratto verranno inseriti dal Distributore locale nel contratto di trasporto e di dispacciamento di Hera Comm.

2.3 Hera Comm provvederà, per la fornitura di energia elettrica presso i POD in BT, a richiedere per conto del Cliente le prestazioni oggetto del *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica di competenza del Distributore* (Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, n. 646/2015/R/eel). Con riferimento ai POD in MT, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, resta facoltà del Cliente inoltrare direttamente al Distributore la richiesta di prestazioni oggetto del *Testo integrato della*

C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 02221101203
Capitale Sociale int. vers. € 53.536.987,42

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera S.p.A.

regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica di competenza del Distributore (Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, n. 646/2015/R/eel). Diversamente, il Cliente in MT può scegliere di inoltrare le richieste di prestazione mediante il proprio fornitore, ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine Hera Comm contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c.

Il Cliente autorizza altresì Hera Comm Srl ad essere destinataria del rilascio delle curve di prelievo rilevate dal Distributore locale.

2.4 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

ART. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 Hera Comm ha facoltà di richiedere al Cliente un deposito cauzionale da rimborsarsi alla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato in base al tasso d'interesse legale, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione. L'ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo i criteri stabiliti dalla Delibera dell'Aeegsi n. 156/07, *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (e successive modifiche e integrazioni)*.

ART. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE

4.1 Con riferimento a ciascun POD servito nel regime di salvaguardia, all'energia fornita ed alle perdite di energia sulle reti di distribuzione verranno applicati i seguenti corrispettivi pari alla somma tra:

- il prezzo energia distinto per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 (Fasce AEEGSI) calcolato mensilmente come somma della componente di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del MAP 19/12/03, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3, e del parametro Omega offerto da Hera Comm nelle procedure concorsuali, pari a:

- ☐ 18,66 €/MWh per l'area territoriale di Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia;
- ☐ 23,44 €/MWh per l'area territoriale di Toscana, Marche, Umbria;

- ☐ 25,87 €/MWh per l'area territoriale della Sardegna;
- ☐ 34,98 €/MWh per l'area territoriale di Campania, Abruzzo;
- ☐ 84,79 €/MWh per l'area territoriale della Calabria;
- ☐ 74,86 €/MWh per l'area territoriale della Sicilia

- il corrispettivo a copertura dei costi dei servizi di dispacciamento, pari alla somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti da Hera Comm relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli artt. 40 e 41 della deliberazione n. 111/2006 dell'Aeegsi.

4.2 Hera Comm applicherà i seguenti corrispettivi comuni a tutti i Clienti sul territorio nazionale: corrispettivi a copertura dei costi di distribuzione riportati nel Testo Integrato TIT delibera Aeegsi n. 654/2015/R/eel (e successive modifiche e integrazioni); corrispettivi a copertura degli oneri di sistema, aventi periodicità di aggiornamento trimestrale, e desumibili dalle delibere di volta in volta emesse dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico.

Hera Comm applicherà inoltre, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico n. 156/07 (e successive modifiche ed integrazioni), il corrispettivo C_{SAL} a copertura degli oneri per la morosità

4.3 Il Cliente si impegna a corrispondere i corrispettivi economici per l'erogazione del servizio di connessione dell'energia elettrica così come previsti dalla delibera dell'Aeegsi n. 654/2015/R/eel (e successive modifiche e integrazioni). Inoltre, Hera Comm applicherà un contributo in quota fissa a copertura di oneri commerciali, per le richieste di aumento di potenza, voltura, subentro, disattivazione su richiesta del Cliente finale, disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo a seguito di morosità, di importo pari a quello previsto dall'art. 11 dell'allegato A della Delibera 156/07 come di volta in volta aggiornato dalla normativa.

4.4 Hera Comm parteciperà alle procedure di allocazione, sia su base annua sia per periodi temporali inferiori alle procedure di allocazione di diritti connessi alla capacità produttiva in ambito nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo l'energia CIP 6 di cui all'art.3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79) e dei diritti relativi alla capacità di interconnessione con l'estero e della capacità di trasporto in ambito nazionale (siano essi diritti di utilizzazione fisici e/o diritti connessi alla valorizzazione sui mercati elettrici di dette capacità). Inoltre il Cliente si impegna per tutta la durata del contratto, a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire ad Hera Comm, di partecipare alle procedure di cui al presente articolo.

4.5 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni a carico di Hera Comm e senza facoltà di rivalsa.

ART. 5 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA FORNITA PER CIASCUNA FASCIA ORARIA

5.1 Ai fini della dell'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 4, per ciascuno dei POD per Usi Diversi da quelli domestici e da Pubblica Illuminazione, la determinazione dell'energia fornita per ciascuna fascia oraria è funzione della modalità di trattamento delle misure ai fini della disciplina del dispacciamento ai sensi della Delibera dell'Aeegsi n. 278/07 (e successive modifiche ed integrazioni). In particolare: - in caso di trattamento orario delle misure, i prelievi per fascia verranno calcolati sommando le misure orarie comunicate dal Distributore per ciascuna fascia AEEGSI;

- in caso di trattamento per fascia delle misure, verranno utilizzate le misure per ciascuna Fascia AEEGSI comunicate dal Distributore;

- in caso di trattamento monorario delle misure, il consumo mensile verrà attribuito a ciascuna Fascia AEEGSI utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato il punto di prelievo e corrispondente al periodo cui il consumo si riferisce (comma 10.9 del 337/07).

Per punti di prelievo di Illuminazione Pubblica il criterio adottato segue le disposizioni della Delibera dell'Aeegsi n. 29/08 (e sue successive integrazioni e modificazioni).

ART. 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

6.1 La fatturazione avverrà sulla base dei consumi reali mensili del Cliente, relativi ai gruppi di misura installati presso i punti di fornitura oggetto del presente contratto, sempre che tali dati siano resi disponibili ad Hera Comm dal Distributore.

Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, Hera Comm può procedere a fatturazione d'acconto sulla base dei consumi presunti del Cliente, dandone evidenza in fattura e fermo restando il successivo conguaglio.

6.2 Eventuali errori di misura in eccesso o in difetto accertati dalle Parti e verificatisi per qualsiasi causa, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore si sia verificato.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

7.1 La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica è mensile; entro la fine del mese successivo a quello di prelievo, Hera Comm fatturerà al Cliente i corrispettivi di cui all'art.4 ed ogni altro onere ed imposta a carico del Cliente.

7.2 La fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento potrà avvenire in acconto; con la prima fatturazione utile, successiva alla pubblicazione di Terna dei corrispettivi reali per il servizio di dispacciamento, Hera Comm procederà a conguagliare quanto già fatturato per il periodo di competenza.

7.3 I corrispettivi di misura, di trasmissione e di distribuzione saranno fatturati mensilmente, nella forma e nei valori definiti dall'Aeegsi.

7.4 La fattura, anche quando include uno o più servizi, viene inviata tramite Posta Elettronica Certificata (d'ora in poi "PEC") all'indirizzo dichiarato dal Cliente al Registro delle Imprese, agli Ordini Professionali e/o all'Agenzia per l'Italia Digitale. Se l'invio tramite PEC non è tecnicamente possibile, la fattura viene inviata in formato cartaceo. Al momento della disponibilità del servizio Hera Comm, previa comunicazione al

cliente attraverso messaggio in fattura, invia la fattura tramite PEC.

7.5 Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni. In tutti i casi, il pagamento sarà effettuato con valuta fissa per il beneficiario entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura o, nel caso in cui tale giorno sia festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, tramite addebito preautorizzato in conto corrente presso un Istituto di Credito indicato da Hera Comm, tramite bonifico bancario, o bollettino postale a seconda della scelta.

7.6 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.

7.7 Qualora una fattura emessa da Hera Comm sia oggetto di una controversia per errore di misurazione dei consumi o per un manifesto errore di calcolo, la porzione della stessa non soggetta a contestazione dovrà essere prontamente pagata alla scadenza e la parte che ha sollevato la contestazione dovrà notificare all'altra parte le ragioni della stessa. Dopo la risoluzione della controversia, ogni ammontare dovuto dovrà essere corrisposto entro la scadenza della prima fattura utile. Tutti gli oneri conseguenti alla risoluzione della controversia sono a carico del Cliente.

ART. 8 - RECESSO

8.1 Il cliente in salvaguardia che conclude un contratto di fornitura con un venditore sul mercato libero non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti dell'esercente la salvaguardia. In tali casi il servizio di salvaguardia termina dal primo giorno di inizio della nuova fornitura.

ART. 9 - MOROSITA' E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

9.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, Hera Comm, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi di mora e i costi di recupero calcolati ai sensi del D.Lgs 9 novembre 2012, n. 192 in misura pari al tasso della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali.

9.2 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura, (anche per gli importi relativi al deposito cauzionale di cui all'articolo 3 delle presenti condizioni generali di contratto) è considerato moroso. Hera Comm – a partire dal 1° (primo) giorno successivo alla scadenza della fattura, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito, Hera Comm indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, decorrente a partire dalla data di emissione o di invio della comunicazione di costituzione in mora, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, i tempi entro i quali in costanza di mora la vendita potrà essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

9.3 Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della raccomandata o, alternativamente, 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora,

Hera Comm procede, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni, ad inoltrare al Distributore competente richiesta di sospensione della fornitura. Decorso non meno di 5 (cinque) giorni dall'avvenuta sospensione, e persistendo la morosità, Hera Comm ha facoltà di risolvere di diritto il contratto e di procedere al recupero del credito per via stragiudiziale o legale.

9.4 Nel caso i punti di prelievo del Cliente siano connessi in bassa tensione, ove sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura Hera Comm richiede al Distributore la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorso 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso perduri il mancato pagamento da parte del Cliente, Hera Comm procederà a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura.

9.5 Hera Comm addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.

In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte da Hera Comm per la tutela dei propri diritti.

9.6 Hera Comm può, altresì, sospendere la fornitura per morosità quando questa si riferisca ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata allo stesso Cliente anche se cessata, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora e decorso il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione medesima.

9.7 In caso di disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo a seguito di morosità, Hera Comm ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità. Il venditore, applicherà, quindi, il contributo, previsto dal Distributore, così come previsto dalla delibera dell'Aeegsi n. 654/2015/R/eel (e successive modifiche e integrazioni). Inoltre, il venditore applicherà il contributo in quota fissa, di importo pari a quello previsto dall'art. 11 dell'allegato A della Delibera dell'Aeegsi n. 156/07 come di volta in volta aggiornato dalla normativa. Il contributo in quota fissa è dovuto anche nel caso in cui si proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza.

9.8 Il Fornitore corrisponde al Cliente un indennizzo pari a: a) 30,00 (trenta) euro se la fornitura di energia elettrica è stata sospesa per morosità o, nel caso di Cliente in bassa tensione, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 9.4, nonostante il mancato invio della costituzione in mora; b) 20,00 (venti) euro nel caso in cui la fornitura di energia elettrica sia stata sospesa per morosità o, nel caso di Cliente in bassa tensione, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 9.4 nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; 3) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

ART. 10 - FORZA MAGGIORE

10.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l'altra per inadempimenti, danni, perdite dovuti a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

10.2 Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi naturali, provvedimenti delle Autorità, guerre, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori dal ragionevole controllo delle Parti.

10.3 Le eventuali riduzioni, interruzioni o sospensioni della fornitura dei servizi elettrici dovute a cause di forza maggiore, causate ad esempio da inadempienze dei gestori delle reti, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del presente contratto.

10.4 La Parte che intenda invocare una causa di forza maggiore dovrà darne, non appena possibile, comunicazione scritta all'altra, indicando, tra l'altro, l'evento intervenuto, le conseguenze che ne sono derivate o ne potrebbero derivare e la prevedibile durata dello stato di indisponibilità all'adempimento del presente contratto.

ART. 11 - IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

11.1 Qualora, dalla data di efficacia del presente contratto, per atto o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità di Hera Comm e stabilito dalle Autorità competenti, non fosse possibile o venisse meno la possibilità per Hera Comm di assolvere, totalmente o in parte, agli obblighi di fornitura, ovvero di provvedere al vettoriamento sulle linee di interconnessione con l'estero, e/o su quelle di trasmissione e/o di distribuzione, Hera Comm, fatta salva la disponibilità ad operare per superare le condizioni ostative intervenute, ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A/R.

11.2 Se l'impossibilità sopravvenuta attiene all'intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di Hera Comm di cui al precedente comma, il presente contratto si intenderà risolto.

11.3 Hera Comm è comunque sollevata da qualsiasi obbligo di risarcimento nei confronti del Cliente.

ART. 12 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

12.1 L'appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, in seguito ad accertamenti eseguiti dal Fornitore, daranno luogo a idonea comunicazione alle Autorità competenti.

12.2 In tali casi Hera Comm determinerà il consumo di energia elettrica su accertamenti tecnici insindacabili e potrà sospendere immediatamente la vendita, nonché risolvere di diritto il contratto.

12.3 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad Hera Comm e/o a terzi.

ART. 13 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

13.1 Al verificarsi di almeno uno dei casi descritti agli artt. 9, 11 e 12 Hera Comm può risolvere di diritto il presente contratto

con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata.

13.2 In tali casi il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

13.3 Il presente contratto si intenderà altresì risolto di diritto nel caso di interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente

ART. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni controversia tra Hera Comm e il Cliente il foro competente in via esclusiva è quello di Bologna.

ART. 15 - COMUNICAZIONI

15.1 Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e nei casi in cui espressamente richiesto, tramite lettera raccomandata a.r.

ART. 16 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

16.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle Autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

ART. 17 - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO

17.1 Il presente contratto si intenderà modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le Autorità competenti vorranno definire.